


Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

CUSTOMS AND EXCISE DUTIES

NEWSLETTER/OTTOBRE-DICEMBRE 2019



🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

Dogana

LEGISLAZIONE

1.1.....	12
Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio dell'8 novembre 2019	

PRASSI

2.1.....	13
Comunicato n. 160209 del 21 ottobre 2019 - Aggiornamento misure di controllo previste dal Reg. UE n.517/2014	

2.2.....	13
Nota n. 164783 del 5 novembre 2019 - Misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio – Regime di uso finale per il settore automobilistico	

2.3.....	14
Nota n. 180408 del 13 novembre 2019 - Progetto FALSTAFF: istruzioni operative per la gestione delle domande di intervento ai sensi del Regolamento (UE) n.608/2013 e del Regolamento di applicazione (UE) n.1352/2013 - Nuove funzionalità	

2.4.....	15
Nota n. 187299 del 19 novembre 2019 - Misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio – Regime di uso finale per il settore automobilistico – Ulteriori indicazioni	

2.5.....	16
Nota n. 181512 del 22 novembre 2019 - Definizione di esportazione di cui all'articolo 1, punto 19, del Regolamento delegato UE 2015/2446 come modificato dall'articolo 1 del Regolamento UE 2018/1063 - Ulteriori chiarimenti	

2.6	18
Nota n. 201666 del 2 dicembre 2019 - Reingegnerizzazione AIDA - processi di presentazione merci e importazione. Pubblicazione dei messaggi da scambiare e dei manuali operativi	
2.7	18
Codice doganale dell'Unione - codici tributo per gli interessi di credito e quelli di mora sulle risorse proprie tradizionali – Comunicato del 3 dicembre 2019	
2.8	19
Nota n. 200901 del 3 dicembre 2019 - Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR. Esito delle attività di monitoraggio ed azioni correttive	
2.9	21
Nota n. 207934 del 10 dicembre 2019 - Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore. Regole e procedure di cui al Protocollo 1 dell'Accordo	
2.10	23
Comunicato del 13 Dicembre 2019 - Sportello Unico doganale - Entrata in vigore del Reg. (UE) n. 2017/625: nuove regole di compilazione delle dichiarazioni di importazione (messaggio IM) per i certificati sanitari/veterinari rilasciati dal Ministero della salute	
2.11	24
Comunicato del 13 dicembre 2019 - Codici documento previsti in TARIC ai fini dell'applicazione del sistema REX ai paesi e territori d'oltremare (PTOM)	
2.12	25
Nota n. 204154 del 10/12/2019 - Sistema unionale delle "Customs Decisions" - aggiornamento tabella decisioni doganali	
2.13	25
Nota n. 211857/RU del 17 dicembre 2019 - Applicazione del Sistema REX ai Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM)	

GIURISPRUDENZA

3.1	27
Corte di Cassazione - Sentenza 24 settembre 2019, n. 23674	
3.2	27
Corte di Cassazione – Ordinanza 31 ottobre, n. 28066	

ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO

PRASSI

1.1	29
Nota n. 147176/RU del 10 ottobre 2019 - Accesso dal 1° dicembre 2019 al TP – EU Trader Portal esclusivamente tramite credenziali di tipo SPID (strettamente di livello 2 e di Persona Fisica) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)	
1.2	29
Nota n. 188785 del 4 dicembre 2019 - Dichiarazioni annuali Energia Elettrica e Gas Naturale per l'anno d'imposta 2019	
1.3	30
Nota n. 205279 del 6 dicembre 2019 – Variazione del Contributo ex art. 236 D.Lgs. 152/2006 – Anno 2020	
1.4	30
Nota 13 dicembre 2019, n. 213827/RU - Modalità di pagamento delle accise e delle altre imposizioni indirette	

1.5	31
Nota n. 220911 del 18 dicembre 2019 - D.Lgs. n. 504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di vendita al minuto e di somministrazione di bevande alcoliche. Reintroduzione obbligo di denuncia e licenza fiscale. Ulteriori indirizzi applicativi	
1.6	31
Circolare n. 6 del 23 dicembre 2019 - Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale. Anno d'imposta 2019	
1.7	32
Determinazione n. 217947 del 27 dicembre 2019 - Rinvio dell'obbligo di trasmissione telematica di DAS e contabilità depositi commerciali di ridotte capacità operative	
1.8	32
Provvedimento del 30 dicembre 2019 - Distributori di carburanti. Nuovo calendario per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri	
1.9	33
4° Trimestre 2019 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione – disponibilità software - Nota n. 224124 del 19 dicembre 2019	

Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente

(ARERA)

DELIBERAZIONI

1.1	35
Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio della società Stogit S.p.a. <i>Delibera 08 ottobre 2019 - 407/2019/R/gas</i>	

1.2	35
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione in materia di titoli di efficienza energetica, per l'anno d'obbligo 2016 <i>Delibera 23 ottobre 2019 - 415/2019/S/efr</i>	
1.3	35
Criteria di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2025) <i>Delibera 23 ottobre 2019 - 419/2019/R/gas</i>	
1.4	36
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale <i>Delibera 29 ottobre 2019 - 427/2019/S/gas</i>	
1.5	36
Approvazione dei corrispettivi per i servizi di flessibilità offerti dalla società terminale GNL Adriatico S.r.l. <i>Delibera 29 ottobre 2019 - 431/2019/R/gas</i>	
1.6	37
Aggiornamento, per il mese di novembre 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima <i>Delibera 29 ottobre 2019 - 432/2019/R/gas</i>	
1.7	37
Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini dell'erogazione di ammontari relativi agli esiti della terza sessione di aggiustamento effettuata ai sensi della deliberazione dell'Autorità 670/2017/R/gas <i>Delibera 29 ottobre 2019 - 433/2019/R/gas</i>	

1.8	38
Approvazione di un programma di verifiche ispettive in materia di regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement) <i>Delibera 05 novembre 2019 - 448/2019/E/gas</i>	
1.9	39
Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale, per i Comuni dell'Atem Rimini 22 <i>Delibera 05 novembre 2019 - 450/2019/R/gas</i>	
1.10	39
Ulteriori disposizioni in tema di approvvigionamento delle risorse necessarie al funzionamento del sistema gas da parte del responsabile del bilanciamento <i>Delibera 05 novembre 2019 - 451/2019/R/gas</i>	
1.11	40
Monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale - Approvazione del preconsuntivo dei costi sostenuti dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. per l'anno 2019 e del preventivo dei costi per l'anno 2020 <i>Delibera 05 novembre 2019 - 452/2019/R/gas</i>	
1.12	40
Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio della società Stogit S.p.A. <i>Delibera 12 novembre 2019 - 461/2019/R/gas</i>	
1.13	40
Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione (2020-2023) <i>Delibera 19 novembre 2019 - 474/2019/R/gas</i>	

1.14	41
Approvazione delle proposte di convenzione tra Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e le società Snam Rete Gas S.p.A. e Stogit S.p.A. <i>Delibera 19 novembre 2019 - 478/2019/R/gas</i>	
1.15	41
Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni 2014-2018 <i>Delibera 26 novembre 2019 - 486/2019/R/gas</i>	
1.16	41
Aggiornamento, per il mese di dicembre 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima <i>Delibera 26 novembre 2019 - 488/2019/R/gas</i>	
1.17	42
Disposizioni per la gestione del servizio di <i>peak shaving</i> tramite rigassificazione, nel periodo invernale dell'anno termico 2019/2020 <i>Delibera 26 novembre 2019 - 489/2019/R/gas</i>	
1.18	43
Aggiornamento delle modalità e tempistiche di entrata in operatività delle disposizioni relative al processo di messa a disposizione al Sistema Informativo Integrato dei dati tecnici dei punti di riconsegna e dei dati di misura con riferimento al settore gas <i>Delibera 26 novembre 2019 - 493/2019/R/gas</i>	
1.19	43
Processo di riassetto dell'attività di misura del gas nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto <i>Delibera 10 dicembre 2019 - 522/2019/R/gas</i>	

1.20	44
Determinazione dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio, relativi all'anno 2020 26 <i>Delibera 17 dicembre 2019 - 535/2019/R/gas</i>	
1.21	44
Riconoscimento dei costi operativi per il servizio di misura del gas naturale, relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2011-2016, sostenuti da imprese distributrici di gas naturale che hanno adottato soluzioni <i>buy</i> <i>Delibera 17 dicembre 2019 - 537/2019/R/gas</i>	
1.22	44
Approvazione di proposte di aggiornamento del codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A. e disposizioni per l'avvio della riforma del <i>settlement gas</i> <i>Delibera 17 dicembre 2019 - 538/2019/R/gas</i>	
1.23	45
Approvazione della proposta di convenzione tra Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A. <i>Delibera 17 dicembre 2019 - 549/2019/R/gas</i>	
1.24	45
Appello della sentenza 18 novembre 2019, n. 2430 del Tar Lombardia, Sezione Seconda, di annullamento delle deliberazioni dell'Autorità 98/2016/R/gas, 99/2016/R/gas e 494/2018/R/gas <i>Delibera 19 dicembre 2019 - 551/2019/C/gas</i>	
1.25	46
Criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023) <i>Delibera 19 dicembre 2019 - 554/2019/R/gas</i>	

1.26	48
Approvazione di due proposte di aggiornamento del codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.A. <i>Delibera 19 dicembre 2019 - 555/2019/R/gas</i>	
1.27	48
Approvazione del preventivo dei costi dell'impresa maggiore di trasporto per l'attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas per l'anno 2020 <i>Delibera 19 dicembre 2019 - 556/2019/R/gas</i>	
1.28	49
..Approvazione della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 - Parte I del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 <i>Delibera 27 dicembre 2019 - 569/2019/R/gas</i>	
1.29	49
Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025 <i>Delibera 27 dicembre 2019 - 570/2019/R/gas</i>	
1.30	52
Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2020 <i>Delibera 27 dicembre 2019 - 571/2019/R/gas</i>	
1.31	53
Aggiornamento della componente QVD delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per l'anno 2020 <i>Delibera 27 dicembre 2019 - 577/2019/R/gas</i>	

1.32	56
Aggiornamento, per il mese di gennaio 2020, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, conferma della componente QVD per i gas diversi dal gas naturale e modifiche al TIVG	
<i>Delibera 27 dicembre 2019 - 573/2019/R/gas</i>	
1.33	56
Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2020, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Modifiche al TIVG	
<i>Delibera 27 dicembre 2019 - 578/2019/R/gas</i>	

Dogana

LEGISLAZIONE

1.1

Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio dell'8 novembre 2019

Con la Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio dell'8 novembre 2019 è stato approvato il testo dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, entrato in vigore dal 21 novembre 2019. L'Accordo e l'avviso della sua entrata in vigore sono stati pubblicati rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 294 ed L 293 del 14 novembre 2019. L'Accordo può essere reperito al seguente link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:294:FULL&from=EN>

PRASSI

2.1

Comunicato n. 160209 del 21 ottobre 2019 - Aggiornamento misure di controllo previste dal Reg. UE n.517/2014

Con il comunicato in oggetto, la DG-TAXUD ha informato che in data 18 ottobre 2019 è stato integrato in TARIC, l'aggiornamento delle misure di controllo previste dal Reg. UE N.517/2014 del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra. Tale integrazione è entrata in vigore il 23 ottobre 2019.

Ai sensi dell'art.14, paragrafo 1 e 2 del suddetto regolamento, le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore precaricate con idrofluorocarburi possono essere immesse sul mercato solo all'interno del sistema di quote dell'Unione di cui al capo IV del regolamento succitato. A tal fine, i fabbricanti e gli importatori di tali apparecchiature devono redigere una dichiarazione di conformità a quanto previsto dalla norma.

2.2

Nota n. 164783 del 5 novembre 2019 - Misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio – Regime di uso finale per il settore automobilistico

Con riferimento ai contenuti del Reg.to UE 2019/1590 del 26 settembre scorso - che ha modificato il Reg.to UE 2019/159 con cui sono state introdotte delle misure di salvaguardia definitive nei confronti di determinati prodotti di acciaio – l'Agenzia richiama l'attenzione sulla modifica apportata all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento 159/2019. In particolare, per effetto di tale modifica, il paragrafo 2 del suddetto articolo 1 del Reg. to UE n.159/2019 prevede ora che: *"Per ciascuna delle categorie di prodotti in esame e ad eccezione delle categorie di prodotti 1 e 25, una parte di ciascun contingente tariffario è assegnata ai paesi specificati nell'allegato IV. Per poter beneficiare del contingente tariffario pertinente i prodotti di acciaio della categoria 4B sono sottoposti al regime di uso finale di cui all'articolo 254 del Regolamento (UE) n. 952/2013, per dimostrare che sono utilizzati per la fabbricazione di ricambi automobilistici"*. Al riguardo, considerato che, come indicato nell'articolo sopra citato, per poter beneficiare del contingente tariffario previsto per i prodotti di acciaio destinati alla fabbricazione di ricambi automobilistici è necessario utilizzare il regime di uso finale, i Servizi della Commissione hanno trasmesso un documento (TAXUD/A2/SPE/2019/010) con il quale vengono rammentati i requisiti e le procedure da seguire per

il rilascio delle autorizzazioni all'uso finale, in base alla pertinente normativa unionale. In particolare, nell'ambito del settore automobilistico, normalmente l'importatore dell'acciaio è un soggetto diverso da quello che lo utilizza per la produzione di ricambi automobilistici e che quindi conferisce effettivamente la destinazione alle merci oggetto di uso finale. Pertanto, nel suddetto documento, è stato previsto un esempio di possibile modalità operativa per il rilascio dell'autorizzazione in esame. Nel dettaglio, l'Agenzia suggerisce di rilasciare l'autorizzazione - o modificarla, nel caso essa sia stata già rilasciata - al soggetto trasformatore; l'importatore dell'acciaio deve dunque agire come rappresentante diretto della ditta titolare della decisione di uso finale. Tale modalità operativa consente infatti all'importatore di non dover richiedere una propria autorizzazione all'uso finale o al T.O.R.O. (*Transfer of rights and obligations*). Nella dichiarazione doganale presentata dall'importatore dovrà essere indicato il numero di autorizzazione rilasciata al trasformatore e quest'ultimo si occuperà di appurare il regime.

2.3

Nota n. 180408 del 13 novembre 2019 - Progetto FALSTAFF: istruzioni operative per la gestione delle domande di intervento ai sensi del Regolamento (UE) n.608/2013 e del Regolamento di applicazione (UE) n.1352/2013 - Nuove funzionalità

Con la presente nota, l'Agenzia informa che, nell'ambito delle attività previste per il progetto FALSTAFF (progetto che si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno della contraffazione), sono state realizzate nuove funzionalità per l'evoluzione e il miglioramento della gestione e la trasmissione delle domande di intervento (anche indicate come Application For Action - AFA), disponibili dal 15 novembre 2019 secondo le istruzioni e modalità di accesso già comunicate con la nota prot. nr. 77818/RU del 23 luglio 2018.

Nella scheda "*Dati generali dell'AFA*" è stata aggiunta una nuova sezione denominata "*Rappresentante*" contenente i dati personali del rappresentante ovvero del soggetto che presenta l'AFA. I dati anagrafici sono reperiti automaticamente dall'Anagrafe tributaria e non sono, pertanto, modificabili; le informazioni del contatto (contatti telefonici e indirizzo e-mail) possono essere modificate dall'utente. In riferimento ai titolari extra-UE è obbligatorio indicare un codice identificativo nazionale che, nel caso di titolarità in paesi extra-UE, non è disponibile automaticamente. Nella scheda per i "*Titolari di diritti di proprietà intellettuale (DPI)*", l'utente deve, quindi, selezionare la funzionalità "*Genera codice univoco*", che creerà un codice univoco nel sistema in corrispondenza dell'identificativo nazionale con il prefisso EXTRAUE.

La riorganizzazione dell'Agenzia del 1° maggio 2019 ha, tra l'altro, comportato la modifica degli indirizzi di posta elettronica (PEL) e di quella certificata (PEC) degli Uffici verso cui indirizzare le comunicazioni in materia di Lotta alla contraffazione; in particolare:

- a) la Trasmissione elettronica tramite PEC dell'AFA deve essere inviata all'indirizzo dir.dogane.aeo@pec.adm.gov.it, del competente Ufficio della Direzione Dogane;
- b) la Trasmissione cartacea dell'AFA deve essere inviata a "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane - Ufficio AEO, compliance e grandi imprese Via Mario Carucci, 71- 00143 ROMA";
- c) le comunicazioni relative a
 - a. problematiche tecniche
 - b. mancata o errata indicazione dell'email del punto di contatto per la PRE-AFA
 - c. cambio di rappresentante o per riportare un'AFA nello stato "In lavorazione"devono essere inviate all'indirizzo

dir.organizzazione-digitaltransformation.organizzazione@adm.gov.it.

2.4

Nota n. 187299 del 19 novembre 2019 - Misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio – Regime di uso finale per il settore automobilistico – Ulteriori indicazioni

Facendo seguito alla nota prot. n.164783/RU del 5 novembre 2019, con la quale sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di rilascio delle autorizzazioni all'uso finale per i prodotti di acciaio della categoria 4B, destinati alla produzione di parti di automobili, come previsto dal Reg.to UE 2019/1590, considerato che i soggetti coinvolti nella filiera produttiva in tale settore sono vari e, di conseguenza, le possibili modalità di rilascio delle autorizzazioni all'uso finale possono essere diverse, i Servizi della Commissione europea, hanno provveduto ad integrare il documento TAXUD/A2/SPE/2019/010 con ulteriori indicazioni sui possibili differenti scenari (rispetto al quello già rappresentato nella nota prot. 164783/RU relativo all'autorizzazione all'uso finale rilasciata al trasformatore). In particolare, viene analizzato lo scenario che prevede l'autorizzazione all'uso finale rilasciata all'importatore. L'Agenzia chiarisce che l'autorizzazione all'uso finale può essere richiesta dall'importatore pur non essendo lui ad effettuare la trasformazione della merce. In tal caso, nell'autorizzazione dovranno essere indicati i soggetti che effettueranno la trasformazione e dovrà essere rilasciata un'autorizzazione T.O.R.O., al fine di trasferire i diritti e gli obblighi, sia al soggetto importatore (cedente) che alla società di trasformazione (cessionario). Nella fattispecie in parola, trattandosi di T.O.R.O. totale, il soggetto trasformatore dovrà prestare una propria garanzia, oltre quella già prestata dal titolare dell'autorizzazione all'uso finale. Il soggetto trasformatore avrà anche l'obbligo di presentare, a conclusione delle operazioni, il conto di appuramento del regime all'ufficio di controllo che ha rilasciato la sua autorizzazione T.O.R.O. Ai fini dell'appuramento si fa presente che è

necessaria, come descritto nella nota prot. n.113873/RU del 18/12/2018 – allegato 3, la conferma, da parte del cessionario, della correttezza delle informazioni fornite dal cedente mediante sua controfirma del modello previsto. Allo stesso modo, il titolare dell'autorizzazione all'uso finale (importatore) provvederà all'appuramento del regime indicando, nel suo conto di appuramento, i dati relativi all'autorizzazione al T.O.R.O. totale, anche ai fini dello svincolo della garanzia prestata. Come nello scenario precedente, nel caso in cui l'importatore intenda trasferire la merce a società trasformatrici presenti anche in altri Stati membri, sarà sufficiente notificare al punto di contatto degli Stati membri interessati l'autorizzazione end use rilasciata, oppure, se sono già conosciuti i soggetti cui la merce verrà trasferita, dovrà essere svolta un'attività di consultazione prima del rilascio dell'autorizzazione.

2.5

Nota n. 181512 del 22 novembre 2019 - Definizione di esportazione di cui all'articolo 1, punto 19, del Regolamento delegato UE 2015/2446 come modificato dall'articolo 1 del Regolamento UE 2018/1063

- Ulteriori chiarimenti

Con la nota protocollo n. 181512/RU del 22.11.2019 l'Agenzia delle dogane analizza le esportazioni, con riferimento all'articolo 1 punto 19 del Regolamento delegato UE 2015/2446, come modificato dall'articolo 1 del Regolamento UE 2018/1063.

Si definisce esportatore:

- a) *il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;*
- b) *negli altri casi, quando a) non si applica:*
 - i. *la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;*
 - ii. *quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale.*

Pertanto, qualora l'operatore economico non sia stabilito nell'Unione Europea e non sia stato individuato un altro soggetto che soddisfi i requisiti previsti dal citato articolo 1, punto 19, lett. b)-i), per poter vincolare le merci al regime di esportazione dovrà applicarsi la norma di carattere residuale che, alla lettera b)-ii), individua quale esportatore qualsiasi persona stabilita nella UE che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio.

In questi casi, soggetti quali il vettore, lo spedizioniere o altri possono assumere la qualifica di esportatore,

a condizione che siano stabiliti nell'Unione e accettino di assumere tale ruolo (si rimanda al punto 4 dell'allegato A alle linee guida export "*definition of exporter*", consultabile attraverso il portale dell'Agenzia delle dogane nella sezione Nuovo Codice Doganale dell'Unione – CDU – Linee guida e documenti unionali). Sul punto le Dogane chiariscono che l'indicazione del numero EORI dello spedizioniere o del vettore (nel campo 2 della dichiarazione doganale di esportazione) quale accettazione ad assumere il ruolo rilevante ai fini doganali di esportatore non ha tuttavia, per questi ultimi, implicazioni di carattere fiscale.

Gli ambiti di applicazione della normativa doganale, che fa riferimento all'esportazione, quale regime richiesto per assicurare la materiale uscita dei beni dal territorio doganale della UE, sono distinti da quelli della normativa fiscale che disciplina invece la cessione all'esportazione; quest'ultima si configura in presenza di una transazione che prevede, oltre al trasporto o alla spedizione dei beni al di fuori della UE, anche il trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale sui medesimi beni.

Il punto di collegamento tra le diverse discipline è costituito dalla prova del trasporto o della spedizione dei beni fuori dal territorio della UE, richiesto sia ai fini Iva dall'articolo 8 D.P.R. 633/1972 – prova dell'esportazione indispensabile ai fini della non imponibilità dell'operazione – così come dalla normativa doganale.

La nota in argomento evidenzia le differenze tra normativa Iva e doganale, analizzando la casistica di un operatore economico non stabilito nel territorio doganale dell'Unione, ossia non in possesso dei requisiti per assumere la veste di esportatore, che indica nel campo 2 (speditore/esportatore) della dichiarazione doganale di esportazione i riferimenti dello spedizioniere doganale e nel campo 44 (documenti presentati) i dati del proprio rappresentante fiscale.

Ai fini fiscali, la fattura emessa a fronte di una cessione all'esportazione con la partita Iva italiana attribuita a un soggetto non stabilito nella UE (rappresentante fiscale) assume rilevanza ai fini della determinazione dello status di esportatore abituale di tale soggetto e, quindi, concorre alla formazione del plafond Iva disponibile, anche se nella dichiarazione doganale di esportazione lo stesso non figura come esportatore.

Il soggetto cedente, interessato ad acquisire la prova che le merci oggetto di cessione all'esportazione abbiano effettivamente lasciato il territorio doganale dell'Unione sarà, a tal fine, indicato con la relativa partita Iva nel campo 44 (codice documento 02YY) della dichiarazione doganale di esportazione, ove saranno indicati anche gli estremi della relativa fattura.

Gli adempimenti fiscali dettati dalle disposizioni Iva, pertanto, gravano sul soggetto passivo che effettua una cessione non imponibile Iva ai sensi dell'articolo 8 D.P.R. 633/1972; non assume rilevanza, a tale fine, il soggetto diverso che è stato indicato come esportatore nella dichiarazione doganale, in applicazione dei criteri definiti dalla legislazione doganale.

2.6

Nota n. 201666 del 2 dicembre 2019 - Reingegnerizzazione AIDA - processi di presentazione merci e importazione. Pubblicazione dei messaggi da scambiare e dei manuali operativi

Con la presente nota, l'Agenzia informa che le date previste dall'art. 278 del Codice Doganale dell'Unione (CDU) per l'allineamento dei sistemi informativi nazionali ed unionali sono state modificate dal Regolamento (EU) 2019/632. Tale modifica, in particolare, ha esteso fino al 2025 il periodo entro il quale le amministrazioni doganali e gli operatori economici possono continuare ad adottare misure transitorie (i.e. sistemi elettronici esistenti o procedure basate sulla carta) per completare un certo numero di formalità doganali. Con particolare riferimento ai sistemi di sdoganamento all'importazione, a livello nazionale si è deciso di mantenere la data del 31 dicembre 2020 per il rilascio del nuovo sistema, nonostante la possibilità offerta dalla nuova formulazione dell'art. 278 del codice di slittamento a fine 2022.

La reingegnerizzazione delle dichiarazioni di importazione, basata sul modello di dati definiti a livello unionale (EUCDM – EU Customs Data Model), ha comportato una rivisitazione delle procedure per la presentazione dei manifesti merci in arrivo e partenza, per la gestione delle merci in temporanea custodia e per la gestione della sicurezza delle spedizioni ai fini *safety & security*.

L'Agenzia comunica che il 29 novembre u.s. è stata pubblicata sul suo sito, alla sezione "*Focus Innovazioni*" -> "*Reingegnerizzazione AIDA*", una prima versione dei messaggi da scambiare e dei manuali operativi per presentazione merci (sottosezione "*Presentazione merci*") e importazione (sottosezione "*Dichiarazioni import*"). Eventuali osservazioni possono essere inviate all'indirizzo email dir.organizzazione-digitaltransformation.organizzazione@adm.gov.it inserendo come oggetto:

- "*Reingegnerizzazione AIDA – presentazione merci*"

- "*Reingegnerizzazione AIDA – dichiarazioni Import*"

2.7

Codice doganale dell'Unione - codici tributo per gli interessi di credito e quelli di mora sulle risorse proprie tradizionali – Comunicato del 3 dicembre 2019

Con comunicato del 3 dicembre 2019, l'Agenzia delle dogane informa che per tenere evidenza contabile delle somme riscosse sia titolo di interesse per le "*altre agevolazioni di pagamento*" – interessi di credito - sulle risorse proprie tradizionali (art. 112 del CDU) che a titolo di "*interesse di mora*" sulle risorse proprie tradizionali (art. 114 del CDU), sono stati istituiti con data inizio validità 1 maggio 2016, sulle linee di lavoro del sistema informatico doganale in AIDA i seguenti nuovi "*codici tributo*", da utilizzare chiaramente solo per la contabilizzazione degli interessi sulle risorse proprie tradizionali

- 154 - interessi di credito;
- 158 - interessi di mora;

Nulla è mutato per quanto riguarda gli interessi sui diritti afferenti la fiscalità nazionale, per i quali dovranno continuare ad essere utilizzati i seguenti codici:

- 150 per gli interessi di credito;
- 156 per gli interessi di mora;
- 152 per gli interessi di mora e di credito su tributi spettanti alla Regione Sicilia;

I nuovi codici, già presenti sul sistema informatico doganale in AIDA, sono immediatamente utilizzabili con riferimento al periodo decorrente dal 1 maggio 2016 data di entrata in applicazione del codice doganale.

2.8

Nota n. 200901 del 3 dicembre 2019 - Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR. Esito delle attività di monitoraggio ed azioni correttive

Facendo seguito alla nota prot. n. 91956 del 26 luglio 2019, con cui sono state rese specifiche disposizioni sulle procedure di rilascio dei certificati di circolazione, a cui gli Uffici locali avrebbero dovuto adeguarsi entro un termine di 180 giorni, ossia entro il 22 gennaio 2020, l'Agenzia comunica di aver recepito dalle Direzioni territoriali gli esiti del monitoraggio condotto sull'applicazione della disposizione in questione.

Dalla data di scadenza sopra indicata, non sarebbe più possibile fare ricorso alla procedura di previdimazione dei certificati di circolazione, di cui alla disposizione n. 6305 del 30 maggio 2003 dell'ex Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti.

L'Agenzia delle dogane informa che presso alcune realtà territoriali è stato evidenziato come la numerosità dei certificati richiesti rappresenti un fattore critico, al fine di garantire l'esigenza di celerità dei traffici commerciali. Tale limite discende dalle caratteristiche stesse dei certificati di circolazione, che sono documenti cartacei da richiedere ad hoc prima della spedizione della merce. Tali documenti mal si conciliano con le caratteristiche degli attuali scambi commerciali internazionali, infatti gli ultimi Accordi commerciali sottoscritti dall'Unione europea contengono modalità differenti per le prove dell'origine.

La procedura connessa al rilascio dei certificati prevede un controllo, da parte dell'Ufficio territoriale, sulla richiesta e sulla documentazione a corredo della stessa. Come indicato nella citata nota n. 91956, l'attività istruttoria deve essere calibrata in funzione delle peculiarità dei locali flussi in esportazione, riducendo al minimo i termini per il rilascio dei certificati di circolazione.

In alternativa ai certificati di circolazione, è possibile fare ricorso alla dichiarazione di origine rilasciata dall'esportatore, secondo le modalità previste nei singoli Accordi commerciali sottoscritti dall'Unione

Nota n. 147176/RU del 10 ottobre 2019 - Accesso dal 1° dicembre 2019 al TP – EU Trader Portal esclusivamente tramite credenziali di tipo SPID (strettamente di livello 2 e di Persona Fisica) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Per uniformare le modalità di collegamento degli utenti esterni ai servizi offerti dall’Agenzia/EU, dal 1° dicembre 2019 non è più possibile utilizzare le credenziali del Servizio Telematico Doganale (STD) per accedere al TP - EU Trader Portal. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Dogane con nota del 10 ottobre 2019. Ogni soggetto già autorizzato/delegato nel Modello Autorizzativo Unico (MAU) ai profili autorizzativi per Customs Decisions, al momento dell’autenticazione della persona fisica non deve effettuare nel MAU alcuna variazione bensì unicamente utilizzare credenziali di tipo SPID o la Carta Nazionale dei Servizi.

Sempre dal 1° dicembre, le nuove richieste nel MAU – “Mio profilo” dei profili autorizzativi dei servizi EU dovranno avvenire da parte di soggetti autenticati al PUDM (Portale Unico Dogane e Monopoli) esclusivamente con credenziali di tipo SPID o Carta Nazionale dei Servizi. Le istruzioni di dettaglio sono disponibili nella sezione del portale istituzionale dedicata all’assistenza on line per gli utenti esterni alla voce.

Nota n. 188785 del 4 dicembre 2019 - Dichiarazioni annuali Energia Elettrica e Gas Naturale per l’anno d’imposta 2019

Con la nota prot. 188785/RU del 27 novembre 2019, l’Agenzia delle Dogane ricorda che il 31 ottobre 2019, con foglio recante protocollo 156148/RU, la Direzione organizzazione e digital transformation dell’Agenzia, nell’ambito dell’attività di reingegnerizzazione evolutiva delle dichiarazioni annuali per l’energia elettrica ed il gas naturale afferenti l’esercizio finanziario 2019, ha rappresentato le modifiche sostanziali apportate alle modalità di trasmissione telematica delle stesse. In particolare, dal primo gennaio 2020 il sistema STD è stato affiancato dalla Nuova Piattaforma di Accoglienza, esclusivamente per l’invio delle dichiarazioni dell’esercizio finanziario 2019, in quanto già con l’esercizio finanziario 2020 sarà d’obbligo l’invio mediante i nuovi canali; gli operatori potranno usufruire del STD, con le modalità sino ad ora note, per la trasmissione delle dichiarazioni relative agli esercizi finanziari precedenti l’anno d’imposta 2020. Per gli anni d’imposta successivi sarà possibile utilizzare, ai fini della trasmissione, esclusivamente i canali a disposizione sulla Nuova Piattaforma di Accoglienza. Facendo seguito a tale comunicazione, l’Agenzia fornisce alcune anticipazioni sul contenuto e sulla struttura delle dichiarazioni, che non hanno subito, per l’anno d’imposta 2019, modifiche sostanziali rispetto a quelle dell’anno 2018, rinviando alle precisazioni fornite con la nota prot. n. 11145/RU, del 9 febbraio 2019.

Nella nota in commento l’Agenzia delle dogane segnala che l’unico elemento di novità presente nelle dichiarazioni è rappresentato dall’inserimento di un controllo di coerenza tra: (i) il dato dell’accisa liquidata,

europea. Per spedizioni di valore superiore a 6.000 euro l'esportatore deve essere munito di un'apposita autorizzazione allo status di esportatore autorizzato.

L'Agenzia, segnalando un notevole aumento di richieste per tale autorizzazione, con la conseguente difficoltà di evaderle entro la scadenza del 22 gennaio 2020, dà facoltà agli stessi di prorogare il termine stabilito nella nota n. 91956 di ulteriori 90 giorni, decorrenti dalla sopra richiamata scadenza del 22 gennaio 2020. A tale riguardo l'Agenzia evidenzia quanto già disposto in relazione all'attività preliminare al rilascio dello status, nel senso che l'Ufficio dovrà avvalersi di eventuali riscontri già effettuati, come nei casi di operatori titolari di autorizzazioni AEO, limitandosi ad acquisire solo specifici elementi integrativi di cui non sia già in possesso.

2.9

Nota n. 207934 del 10 dicembre 2019 - Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore. Regole e procedure di cui al Protocollo 1 dell'Accordo

Con la presente nota, l'Agenzia fornisce le prime indicazioni e chiarimenti per la corretta applicazione delle norme previste dall'Accordo commerciale in discussione.

L'Accordo è entrato in vigore dal 21 novembre 2019 e, pertanto da tale data sono applicate tutte le disposizioni, le prescrizioni e le misure commerciali del predetto Accordo, i cui obiettivi sono la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti, nonché la promozione di un vincolo economico più stretto tra le due parti contraenti, comprese, in particolare, le norme di specifica competenza contenute nel Protocollo 1 dell'Accordo, relativo alla definizione di "*prodotti originari*" ed ai metodi di cooperazione amministrativa.

Nel Protocollo sono riportate le regole relative alla determinazione del carattere originario dei prodotti, riconducibili ai principi di "*prodotti interamente ottenuti*" e "*sufficientemente lavorati*". Ai fini dell'effettiva attribuzione dell'origine preferenziale dovranno comunque prevedersi analitiche e approfondite valutazioni sulle disposizioni contenute nelle regole di lista specifiche del prodotto, che descrivono la lavorazione o la trasformazione che i materiali non originari devono subire, in base alla loro classificazione doganale, affinché il prodotto finale possa ottenere lo status originario preferenziale. Tali regole sono elencate nell'allegato B del Protocollo 1.

In deroga ai principi e alle regole dell'origine, l'art. 3 del Protocollo prevede una forma di cumulo bilaterale, in forza del quale sono definiti originari di una parte i prodotti ottenuti in quella parte incorporando materiali originari dell'altra parte, purché le lavorazioni o trasformazioni effettuate consistano in operazioni più complesse di quelle da ricondursi alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti, elencate nell'art. 6.

Detta regola non evidenzia sostanziali novità rispetto alle consuete modalità applicative degli accordi commerciali in vigore. L'Accordo prevede inoltre una forma di cumulo diagonale, da applicarsi nei confronti dei materiali originari di un paese ASEAN (Brunei Darussalam, Myanmar/Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam), che applica un accordo preferenziale con la UE, con le limitazioni previste dallo stesso art. 3.

L'Agenzia segnala inoltre la presenza del divieto di restituzione dei dazi doganali (no duty drawback), di cui all'art. 15 del Protocollo, che preclude la restituzione dei dazi doganali in relazione a quei materiali non originari utilizzati per la fabbricazione di prodotti che possano godere del trattamento preferenziale. Per quanto attiene invece le prove dell'origine, la Sezione 5 (artt. da 16 a 26) definisce le procedure da seguire per l'applicazione del trattamento preferenziale. I prodotti originari dell'Unione importati a Singapore e i prodotti originari di Singapore importati nell'Unione beneficiano del trattamento tariffario preferenziale su presentazione di una "*dichiarazione di origine*" che potrà essere rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti interessati possono essere considerati prodotti originari dell'Unione o di Singapore e se soddisfano le altre prescrizioni del Protocollo. Possono rilasciare una dichiarazione di origine i seguenti soggetti:

nell'Unione:

- un "*esportatore autorizzato*" ai sensi dell'art. 18 del Protocollo; oppure
- un qualsiasi esportatore, a condizione che la spedizione sia costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6.000 euro;

a Singapore un esportatore che:

- sia registrato presso l'autorità competente e abbia ricevuto un Unique Entity Number (UEN); e
- ottemperi alle disposizioni normative vigenti a Singapore, concernenti la compilazione delle dichiarazioni di origine.

Il citato art. 18 prevede che, per l'ottenimento dello status di esportatore autorizzato, l'esportatore richiedente debba offrire tutte le garanzie necessarie all'accertamento del carattere originario dei prodotti e del soddisfacimento degli altri requisiti del Protocollo. Tra i requisiti, come già nell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea, non è richiesta la frequenza delle esportazioni.

L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà comunque essere pronto a presentare, in qualsiasi momento su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice, tutti i documenti giustificativi atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il soddisfacimento degli altri requisiti dell'Accordo.

La dichiarazione dovrà essere resa secondo la formulazione contenuta nell'allegato E del Protocollo e recare la firma dell'esportatore, salvo che, a norma dell'art. 18, l'esportatore autorizzato non consegna alle autorità doganali della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. In tal caso potrà dunque essere omessa la firma e, come indicato nella nota (4) del citato allegato E, che definisce le modalità di compilazione della dichiarazione di origine, potrà essere omessa anche l'indicazione del nome del firmatario.

Il periodo di validità della dichiarazione di origine è di dodici mesi dalla data di rilascio, come stabilito dall'art. 19. Le dichiarazioni di origine presentate dopo tale scadenza possono comunque essere accettate ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale laddove l'inosservanza del termine sia dovuta a circostanze eccezionali, a condizione che i prodotti siano stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Una dichiarazione di origine eccezionalmente potrà essere compilata dopo l'esportazione ("*attestazione retroattiva*"), ma dovrà comunque essere presentata nella parte importatrice entro due anni, nel caso dell'Unione, ed entro un anno, nel caso di Singapore, dall'ingresso delle merci nel territorio.

Da ultimo, l'Agenzia evidenzia che l'art. 35 prevede l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo anche alle merci che si trovano in transito o in deposito provvisorio nel territorio delle parti, in magazzini doganali o zone franche, a condizione che venga presentata alle autorità doganali della parte importatrice, entro 12 mesi da tale data, una dichiarazione di origine compilata a posteriori unitamente, se richiesto, ai documenti attestanti che le merci sono state trasportate direttamente senza subire alcuna alterazione.

2.10

Comunicato del 13 Dicembre 2019 - Sportello Unico doganale - Entrata in vigore del Reg. (UE) n. 2017/625: nuove regole di compilazione delle dichiarazioni di importazione (messaggio IM) per i certificati sanitari/veterinari rilasciati dal Ministero della salute

L'Agenzia comunica che, per effetto dell'entrata in vigore del Reg. (UE) n. 2017/625 (relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari), a partire dal 14 dicembre 2019, il Ministero della Salute ha effettuato un cambio di utilizzo dei propri sistemi informativi per il rilascio di taluni certificati sanitari/veterinari necessari per l'adempimento delle formalità doganali.

In particolare, con riferimento ai procedimenti di competenza dei Posti di Controllo Frontalieri (ex uffici USMAF), le seguenti tipologie di certificati sanitari:

- Documento comune di entrata (DCE) per l'importazione di prodotti vegetali destinati all'alimentazione umana (tipo documento "C678"),
- Autorizzazione/Nulla Osta per l'importazione di materiali a contatto con alimenti (tipo documento "02CS"),

precedentemente gestiti tramite l'applicativo informatico nazionale NSIS-USMAF, sono rilasciati tramite l'applicativo unionale TRACES-NT (*TRAdE Control and Expert System – New Technology*).

Con riferimento ai procedimenti di competenza dei costituenti Posti di Controllo Frontalieri (ex uffici PIF), le seguenti tipologie di certificati veterinari:

- Documento comune di entrata (DCE) per l'importazione di prodotti vegetali-mangimi (tipo documento "C678");
- Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti (tipo documento "N853");
- Documento veterinario comune di entrata (DVCE), conforme alle disposizioni del regolamento (EC) n. 282/2004, utilizzato per i controlli veterinari degli animali vivi (tipo documento "C640"),

precedentemente gestiti tramite l'applicativo informatico unionale TRACES (*TRAdE Control and Expert System*), sono rilasciati tramite l'applicativo unionale TRACES-NT. Nulla cambia per le altre tipologie di certificati oggetto di scambio nell'ambito dello Sportello Unico Doganale/Ministero della Salute.

L'Agenzia fornisce, infine, nuove regole di compilazione delle dichiarazioni d'importazione che prevedano l'inserimento nella casella 44 dei certificati sopra elencati.

2.11

Comunicato del 13 dicembre 2019 - Codici documento previsti in TARIC ai fini dell'applicazione del sistema REX ai paesi e territori d'oltremare (PTOM)

Con il presente comunicato, l'Agenzia informa che la Decisione 2013/755 / UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare con l'Unione europea (DAO: "*Decisione sull'associazione d'oltremare*") prevede l'applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX) per la compilazione delle dichiarazioni di origine per le merci originarie sia dei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) sia dell'UE.

In applicazione della suddetta Decisione, dal 1 ° gennaio 2020, i PTOM devono applicare il sistema REX, in sostituzione del certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dalle autorità competenti o della dichiarazione

di origine fornita dall'esportatore nel paese da cui provengono le merci.

A differenza del Sistema di preferenze generalizzate (SPG), la DAO non ha previsto un periodo transitorio in cui saranno applicabili entrambi i sistemi. Per consentire agli Stati membri di attuare il nuovo tipo di prova dell'origine nei loro sistemi nazionali, i servizi della Commissione hanno comunicato i codici del documento TARIC per l'identificazione nella casella 44. Le istruzioni per la corretta compilazione della dichiarazione doganale saranno diramate con nota della Direzione Organizzazione e Digital Transformation.

2.12

Nota n. 204154 del 10/12/2019 - Sistema unionale delle "Customs Decisions" - aggiornamento tabella decisioni doganali

Facendo seguito alla nota prot. n. 109580/RU del 29 settembre 2017, con la quale erano state fornite istruzioni operative in merito all'entrata in esercizio del Sistema unionale delle Decisioni Doganali – CDS, la Direzione Dogane - Ufficio regimi e procedure doganali, vista la determinazione prot. n. 129186/RU del 27/11/2018, che ha previsto la riorganizzazione dell'Agenzia con conseguente variazione di numerose denominazioni e competenze degli uffici, allega tabella contenente le decisioni doganali ed i rispettivi uffici preposti al loro rilascio in base alla validità geografica delle autorizzazioni stesse.

2.13

Nota n. 211857/RU del 17 dicembre 2019 - Applicazione del Sistema REX ai Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM)

Ad integrazione della nota prot. 61168/ru del 16.11.2017, recante le istruzioni operative per l'indicazione del Codice REX nelle dichiarazioni doganali di importazione, l'Agenzia fornisce con la presente nota le seguenti indicazioni a seguito dell'applicazione, dal 1° gennaio 2020, del sistema degli esportatori registrati (REX) per la compilazione delle dichiarazioni di origine per le merci originarie sia dei Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) sia dell'UE.

Per l'attestazione di origine fornita da un esportatore registrato in REX, il dichiarante compila la dichiarazione di importazione inserendo nel campo 36 il codice di preferenza applicabile anche alle merci originarie dei paesi PTOM (3xx) e i seguenti codici nel campo 44 "*Documenti presentati/Certificati*":

- Se l'attestazione di origine è stata rilasciata da un esportatore registrato e il valore totale dei prodotti originari spediti non è superiore a 10.000 Euro, occorre indicare tutti i codici di seguito riportati:
 - o il codice C100 - "*Numero di esportatore registrato*" nel campo "*Tipo documento*", seguito dal

Numero REX dell'esportatore nel campo "*Identificativo documenti presentati*";

o il codice U113 – "*Attestazione di origine redatta da un esportatore registrato nell'ambito della DAO (Decisione sull'associazione d'oltremare) per un valore totale di prodotti originari spediti non superiore a 10 000 EUR*" nel campo "*Tipo documento*", con l'indicazione della Data della dichiarazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo "*Identificativo documenti presentati*".

- Se l'attestazione di origine è stata rilasciata da un esportatore registrato e il valore totale dei prodotti originari spediti è superiore a 10.000 Euro, occorre indicare tutti i codici di seguito riportati:

o il codice C100 - "*Numero di esportatore registrato*" nel campo "*Tipo documento*", seguito dal Numero REX dell'esportatore nel campo "*Identificativo documenti presentati*";

o il codice U114 – "*Attestazione di origine redatta da un esportatore registrato nell'ambito della DAO (Decisione sull'associazione d'oltremare) per un valore totale di prodotti originari spediti superiore a 10000 EUR*" nel campo "*Tipo documento*", con l'indicazione della Data 3 della dichiarazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo "*Identificativo documenti presentati*".

Per il caso di attestazione di origine fornita da un esportatore non registrato in REX:

- se l'attestazione di origine è stata rilasciata da un esportatore non registrato e il valore totale dei prodotti originari spediti non è superiore a 10.000 Euro occorre indicare:

o il codice U115 – "*Attestazione di origine redatta da un esportatore non registrato nell'ambito della DAO (Decisione sull'associazione d'oltremare) per un valore totale di prodotti originari spediti non superiore a 10000 EUR*" nel campo "*Tipo documento*", con l'indicazione della Data della dichiarazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo "*Identificativo documenti presentati*".

Se il valore totale dei prodotti originari è superiore a 10.000 Euro non è possibile per un esportatore non registrato in REX attestare l'origine preferenziale. A tal proposito, l'Agenzia specifica che non è previsto un periodo transitorio nel quale coesistono entrambi i sistemi (Certificati di origine EUR1 e sistema REX).

GIURISPRUDENZA

3.1

Corte di Cassazione - Sentenza 24 settembre 2019, n. 23674

La Corte di Cassazione, con la sentenza 24 settembre 2019, n. 23674 ha stabilito che la solidarietà passiva del rappresentante indiretto non si estende all'IVA, vista la diversa natura dell'IVA all'importazione rispetto ai diritti doganali.

Per i giudici della Suprema Corte la responsabilità solidale (insieme all'importatore) del rappresentante indiretto in dogana rappresenta un obbligo valido solo per l'obbligazione doganale in senso proprio, non includendo l'IVA da riscuotere per l'importazione dei beni.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, confermando la tesi ora prevalente, afferma che l'IVA all'importazione non rappresenta un dazio doganale e che, conseguentemente, è illegittima la pretesa dell'IVA, avanzata nei confronti del rappresentante indiretto.

Con la sentenza in esame, inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che, nell'ipotesi di irregolare utilizzo dell'istituto del deposito IVA, l'accertamento ai fini IVA compete all'Agenzia delle entrate e non all'Agenzia delle dogane.

3.2

Corte di Cassazione – Ordinanza 31 ottobre, n. 28066

Con l'ordinanza 31 ottobre, n. 28066, la Corte di Cassazione ha stabilito che non vi è nessuna incompatibilità, da parte del doganalista operante in forma societaria, tra l'agire in rappresentanza diretta in dogana e la possibilità di "*domiciliare*" lo sdoganamento direttamente presso i locali dell'importatore (c.d. procedura domiciliata).

Con la circolare 18 luglio 2005, n. 27/D, l'Agenzia aveva imposto ai Cad, operanti in regime di procedura domiciliata, di utilizzare obbligatoriamente l'istituto della rappresentanza indiretta, diventando così solidalmente responsabili, insieme ai loro rappresentati, dei tributi dovuti all'importazione.

La limitazione all'uso della rappresentanza diretta è durata fino a quando l'Agenzia, con la circolare 19 gennaio 2015, n. 1/D, per evitare una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, ha riconosciuto il diritto di scegliere la modalità in cui operare.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto che nessuna norma del codice doganale all'epoca vigente escludesse la rappresentanza diretta, per i doganalisti, in presenza della procedura di domiciliazione dello

sdoganamento, e recepito nel nostro ordinamento il parere espresso dalla Commissione europea (Eu Pilot 3670/12/TAXUD), secondo cui *“si può limitare la rappresentanza di qualsiasi altro agente, ma non quella degli spedizionieri doganali”* e che *“la rappresentanza da parte di uno spedizioniere doganale deve essere sempre consentita, sia diretta o indiretta”*. L'attuale codice doganale dell'UE ha eliminato la riserva a operare in rappresentanza diretta, in precedenza prevista soltanto a favore degli spedizionieri doganali.

ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO

PRASSI

1.1

Nota n. 147176/RU del 10 ottobre 2019 - Accesso dal 1° dicembre 2019 al TP – EU Trader Portal esclusivamente tramite credenziali di tipo SPID (strettamente di livello 2 e di Persona Fisica) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Per uniformare le modalità di collegamento degli utenti esterni ai servizi offerti dall'Agenzia/EU, dal 1° dicembre 2019 non è più possibile utilizzare le credenziali del Servizio Telematico Doganale (STD) per accedere al TP - EU Trader Portal. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Dogane con nota del 10 ottobre 2019. Ogni soggetto già autorizzato/delegato nel Modello Autorizzativo Unico (MAU) ai profili autorizzativi per Customs Decisions, al momento dell'autenticazione della persona fisica non deve effettuare nel MAU alcuna variazione bensì unicamente utilizzare credenziali di tipo SPID o la Carta Nazionale dei Servizi. Sempre dal 1° dicembre, le nuove richieste nel MAU – "*Mio profilo*" dei profili autorizzativi dei servizi EU dovranno avvenire da parte di soggetti autenticati al PUDM (Portale Unico Dogane e Monopoli) esclusivamente con credenziali di tipo SPID o Carta Nazionale dei Servizi. Le istruzioni di dettaglio sono disponibili nella sezione del portale istituzionale dedicata all'assistenza on line per gli utenti esterni alla voce.

1.2

Nota n. 188785 del 4 dicembre 2019 - Dichiarazioni annuali Energia Elettrica e Gas Naturale per l'anno d'imposta 2019

Con la nota prot. 188785/RU del 27 novembre 2019, l'Agenzia delle Dogane ricorda che il 31 ottobre 2019, con foglio recante protocollo 156148/RU, la Direzione organizzazione e digital transformation dell'Agenzia, nell'ambito dell'attività di reingegnerizzazione evolutiva delle dichiarazioni annuali per l'energia elettrica ed il gas naturale afferenti l'esercizio finanziario 2019, ha rappresentato le modifiche sostanziali apportate alle modalità di trasmissione telematica delle stesse. In particolare, dal primo gennaio 2020 il sistema STD è stato affiancato dalla Nuova Piattaforma di Accoglienza, esclusivamente per l'invio delle dichiarazioni dell'esercizio finanziario 2019, in quanto già con l'esercizio finanziario 2020 sarà d'obbligo l'invio mediante i nuovi canali; gli operatori potranno usufruire del STD, con le modalità sino ad ora note, per la trasmissione delle dichiarazioni relative agli esercizi finanziari precedenti l'anno

d'imposta 2020. Per gli anni d'imposta successivi sarà possibile utilizzare, ai fini della trasmissione, esclusivamente i canali a disposizione sulla Nuova Piattaforma di Accoglienza. Facendo seguito a tale comunicazione, l'Agenzia fornisce alcune anticipazioni sul contenuto e sulla struttura delle dichiarazioni, che non hanno subito, per l'anno d'imposta 2019, modifiche sostanziali rispetto a quelle dell'anno 2018, rinviando alle precisazioni fornite con la nota prot. n. 11145/RU, del 9 febbraio 2019.

Nella nota in commento l'Agenzia delle dogane segnala che l'unico elemento di novità presente nelle dichiarazioni è rappresentato dall'inserimento di un controllo di coerenza tra: (i) il dato dell'accisa liquidata, presente nel quadro di liquidazione dell'imposta, e quello presente nel quadro di riepilogo e saldo e (ii) la differenza matematica tra il valore dell'accisa liquidata e quello dei ratei calcolati nella precedente dichiarazione e il conguaglio (a credito o a debito). Ne consegue che non potranno essere acquisite e verranno quindi respinte tutte le dichiarazioni che non soddisfanno il criterio di coerenza sopra indicato.

1.3

Nota n. 205279 del 6 dicembre 2019 – Variazione del Contributo ex art. 236 D.Lgs. 152/2006 – Anno 2020

Con decorrenza primo gennaio 2020 il contributo sugli oli lubrificanti da corrispondere al Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati è pari a Euro 120,00. Tale importo dovrà essere corrisposto su tutte le immissioni in consumo e/o importazione che avvengono a partire dal primo gennaio 2020.

1.4

Nota 13 dicembre 2019, n. 213827/RU - Modalità di pagamento delle accise e delle altre imposizioni indirette

Con nota n. 213827/RU l'Agenzia delle dogane ha precisato le modalità di versamento delle accise e delle altre imposizioni indirette di cui al decreto legislativo n. 504/1995, cosiddetto Testo Unico delle Accise, ad esclusione di quelle sui tabacchi lavorati, nonché della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto. Le citate modalità risultano essere versamento con modello F24 accise, versamento diretto al bilancio statale mediante bonifico bancario o postale, versamento diretto presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato e versamento sul conto corrente postale intestato alla competente Tesoreria provinciale dello stato.

L'Agenzia delle dogane invita gli operatori a non utilizzare la modalità di versamento sul conto corrente

postale poiché può comportare ritardi nel riconoscimento delle somme al bilancio statale e nella riconciliazione delle somme stesse.

Infine sul sito dell'Agenzia delle dogane è ora disponibile, nella pagina dedicata alle accise, una nuova sezione relativa ai pagamenti in cui vengono riportati collegamenti a pagine dedicate al modello di versamento F24 e relative istruzioni, nonché all'elenco dei codici tributo ed alla pagina di ricerca per codice tributo. Vengono inoltre fornite informazioni utili circa metodi alternativi di pagamento e sull'istituto del ravvedimento operoso, nonché i riferimenti normativi concernenti.

1.5

Nota n. 220911 del 18 dicembre 2019 - D.Lgs. n. 504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di vendita al minuto e di somministrazione di bevande alcoliche. Reintroduzione obbligo di denuncia e licenza fiscale. Ulteriori indirizzi applicativi

Con riferimento alla reintroduzione dell'obbligo di licenza fiscale per la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche, l'Agenzia delle Dogane, facendo seguito alla nota prot. n. 131411/RU del 20 settembre 2019, ribadisce che in assenza della licenza fiscale non si può dare avvio, in forza della specifica disciplina giuridica tributaria, all'attività di vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici. Continuano ad essere esclusi dalla denuncia di esercizio i piccoli produttori di vino (soggetti che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno) che effettuano la vendita del loro prodotto direttamente dall'azienda agricola.

Inoltre l'Agenzia delle dogane chiarisce che in caso di variazione della titolarità dell'esercizio intervenuta in vigenza della soppressione dell'obbligo, ovvero nel periodo dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, il subentrante deve presentare denuncia per la voltura del titolo abilitativo anteriormente rilasciato; il rilascio della nuova licenza è soggetto ad imposta di bollo e viene mantenuto il codice ditta già attribuito al medesimo esercizio di vendita. La denuncia presentata tramite processo unificato presso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive ("SUAP") non è soggetta a bollo.

1.6

Circolare n. 6 del 23 dicembre 2019 - Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale. Anno d'imposta 2019

L'Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare n. 6 del 23 dicembre 2019 in tema di dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale. Sul sito web dell'Agenzia delle Dogane sono disponibili i

modelli di riferimento "AD-1" e "AD-2" e le istruzioni utili alla compilazione delle dichiarazioni annuali per l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale. Gli operatori tenuti all'adempimento dichiarativo in questione devono presentare le dichiarazioni in oggetto, esclusivamente in forma telematica, entro il 31 marzo 2020.

Come già segnalato a commento della nota n. 188785 del 4 dicembre 2019, da quest'anno il Sistema telematico doganale (STD) è stato affiancato anche dalla nuova piattaforma di accoglienza per l'interoperabilità e quindi per lo scambio di dati, disponibile fra i servizi online sul portale dell'Agenzia. Per il resto rimangono valide, per la richiesta di autorizzazione e per l'utilizzo del Servizio Telematico Doganale-EDI, le istruzioni disponibili sul sito internet dell'Agenzia al percorso.

1.7

Determinazione n. 217947 del 27 dicembre 2019 - Rinvio dell'obbligo di trasmissione telematica di DAS e contabilità depositi commerciali di ridotte capacità operative

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 31 dicembre 2019, attraverso la Determinazione n. 217947/RU del 27 dicembre 2019, ha comunicato quanto segue:

- la decorrenza dell'obbligo dell'adozione dei documenti di accompagnamento, in formato elettronico per la circolazione di benzina e gasolio assoggettati ad accisa ed usati come carburante, è differita al 1° luglio 2020.
- la decorrenza dell'obbligo dell'adozione dei documenti di accompagnamento, in formato elettronico per la circolazione di tutti gli altri prodotti assoggettati ad accisa e alle altre imposizioni indirette, è differita al 1° gennaio 2022.
- la decorrenza dell'obbligo per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative, è differita al 1° gennaio 2022.

1.8

Provvedimento del 30 dicembre 2019 - Distributori di carburanti. Nuovo calendario per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane con il provvedimento del 30 dicembre 2019 hanno apportato modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018 riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle

cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.

A seguito del confronto con le associazioni di categoria degli operatori di settore e in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione dei carburanti sono individuati termini gradualmente per l'adempimento dell'obbligo in questione. In particolare, è stato previsto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori sono obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri.

Al fine di consentire un avvio graduale, i soggetti passivi IVA che gestiscono questi impianti effettuano la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori sono obbligatorie a partire dal 1° luglio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri.

Per gli altri soggetti che non rientrano in queste casistiche, il termine ultimo di avvio dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica delle informazioni è il 1° gennaio 2021.

Tra l'altro, anche in ragione dei termini di liquidazione periodica IVA dei distributori di carburante, viene data la possibilità di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi da mensile a trimestrale per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA trimestralmente, prevedendo che per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale, la trasmissione delle informazioni può essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

1.9

4° Trimestre 2019 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione – disponibilità software - Nota n. 224124 del 19 dicembre 2019

L'Agenzia delle dogane con la Nota prot. 224124 del 19 dicembre 2019 ha fornito aggiornamenti circa l'istanza di rimborso dell'accisa sul gasolio impiegato in autotrazione, di competenza del trimestre 01/10/2019-31/12/2019. I soggetti aventi diritto al beneficio sono indicati nell'art. 24-*ter* del D.lgs. n.

504/1995 (TUA) e gli Uffici competenti alla ricezione delle relative dichiarazioni sono stati individuati nella Circolare del 20 giugno 2000, n. 125/D.

In relazione al consolidamento del beneficio fiscale di cui all'art. 24-ter del TUA, tale misura è pari a Euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2019. Qualora il rimborso sia richiesto in compensazione, potrà essere fruito a decorrere dal 61° giorno dalla presentazione della dichiarazione esponendolo in F24 con codice tributo 6740. L'istanza di rimborso può essere presentata in via cartacea o telematica e resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31 gennaio 2020. Si precisa che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell'anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2020, data in cui decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, da presentare entro il 30 giugno 2021.

Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA)

DELIBERAZIONI

1.1

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio della società Stogit S.p.a.

Delibera 08 ottobre 2019 - 407/2019/R/gas

Il provvedimento approva una proposta di aggiornamento del Codice dello stoccaggio relativa alla gestione dei conferimenti di capacità di stoccaggio di breve termine (aste mensili, settimanali, giornaliere e infragiornaliere) attraverso la Piattaforma Prisma a partire dalla fase di erogazione dell'Anno Termico 2019/2020, come trasmessa da Stogit propria comunicazione del 24 settembre 2019 allegata al provvedimento in esame.

1.2

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione in materia di titoli di efficienza energetica, per l'anno d'obbligo 2016

Delibera 23 ottobre 2019 - 415/2019/S/efr

La presente deliberazione, accertata la violazione da parte di Italgas Reti S.p.a. dell'articolo 13, comma 3, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, dispone l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 1.614.000 (unmilionesecentoquattordicimila/00) per violazione in materia di titoli di efficienza energetica per l'anno d'obbligo 2016.

1.3

Criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2025)

Delibera 23 ottobre 2019 - 419/2019/R/gas

La deliberazione, adottata in esito al procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 8 febbraio 2018, 68/2018/R/gas ed assunta nell'ambito dell'Obiettivo Strategico OS20 - Regolazione per obiettivi di spesa e di servizio -, definisce i criteri di regolazione tariffaria e della

qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2025) secondo quanto indicato nelle Tabelle A e B allegate al provvedimento, in particolare apportando Modifiche al TIWACC (art. 2) e Modifiche al RAST (art. 3). Maggiori dettagli sono rinvenibili nel testo della delibera e nelle allegate Tabelle, pubblicati sul sito di ARERA.

1.4

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale

Delibera 29 ottobre 2019 - 427/2019/S/gas

ARERA ha accertato la violazione, da parte di S.I.DI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. degli articoli 12, comma 8 (non disponeva di procedure operative in materia di sicurezza aggiornate e/o conformi alle norme tecniche vigenti e, qualora mancanti, alle linee guida Uni/Cig e Apce), 12, comma 7 (non ottemperava all'obbligo, all'atto dell'attivazione della fornitura di gas a un cliente finale, di mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a verificare l'assenza di dispersioni di gas in conformità alle norme tecniche vigenti), 14, comma 1, lett. c), punto iii) (non ottemperava all'obbligo di fornire al soggetto segnalante una dispersione di gas, per il tramite del centralino di pronto intervento, le istruzioni sui comportamenti da tenere immediatamente, in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento, per tutelare la propria e altrui incolumità), 28, comma 4, lett. c) (non comunicava correttamente le dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi secondo le classificazioni previste dalla regolazione vigenti), 68, comma 6, lett. a), punto i) (forniva, come si evince dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, per l'impianto di distribuzione denominato "Avellino", una tabella M nella quale non erano riportate due richieste di pronto intervento pervenute nel 2016 mediante chiamata telefonica) dell'Allegato A della deliberazione 574/2013/R/gas, ed ha pertanto di irrogato, nei confronti di S.I.DI.GAS S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 19.000 (diciannovemila/00).

1.5

Approvazione dei corrispettivi per i servizi di flessibilità offerti dalla società terminale GNL Adriatico S.r.l.

Delibera 29 ottobre 2019 - 431/2019/R/gas

La deliberazione approva i corrispettivi per la sottoscrizione ed erogazione del servizio di flessibilità e stoccaggio temporaneo presso il Terminale GNL Adriatico.

In particolare, l'Autorità ha deliberato:

- di prevedere che anche per l'anno termico 2019/2020 si applichino i criteri di definizione dei corrispettivi per i servizi di flessibilità e la valorizzazione degli stessi approvati al punto 1, lettera a), della deliberazione 513/2018/R/gas;
- di approvare, per quanto di competenza, ai sensi del comma 12.3, del TIRG, la proposta relativa all'importo massimo dei ricavi destinato alla copertura dei costi incrementali, come trasmessa da ALNG con comunicazione del 3 ottobre 2019 posta pari alla stima del costo massimo annuale di riferimento per l'anno termico 2019/2020 ed allegata al presente provvedimento (Allegato A).

1.6

Aggiornamento, per il mese di novembre 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima

Delibera 29 ottobre 2019 - 432/2019/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di novembre 2019, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima.

In particolare, ARERA ha deliberato di fissare, per il periodo dall'1 al 30 novembre 2019, il valore dell'elemento QEPROPMC, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 6,416641 euro/GJ che corrisponde a 0,642113 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

1.7

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini dell'erogazione di ammontari relativi agli esiti della terza sessione di aggiustamento effettuata ai sensi della deliberazione dell'Autorità 670/2017/R/gas

Delibera 29 ottobre 2019 - 433/2019/R/gas

Il presente provvedimento approva disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per la corresponsione a Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di Responsabile del bilanciamento, di ammontari relativi agli esiti della terza sessione di aggiustamento, effettuata ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas, concernente gli anni 2014 - 2017.

In particolare, ARERA ha deliberato:

- di dare mandato a CSEA affinché corrisponda a Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del bilanciamento, entro il 30 novembre 2019, l'importo di Euro 52.541.467,21, a valere sul fondo per la copertura degli oneri settlement gas per un importo pari a Euro 48.091.539,74 e sul fondo la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas per un importo pari a Euro 4.449.927,47;
- con riferimento agli esiti della terza sessione di aggiustamento, effettuata ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas, di prevedere che Snam Rete Gas comunichi a CSEA l'ammontare non corrisposto relativamente alle fatture emesse, con distinzione delle quote afferenti alle componenti IOagg e DSkagg, debitamente documentato, per un importo complessivo pari al massimo a Euro 155.994,42 e che CSEA proceda alla corresponsione degli importi riportati nella suddetta comunicazione, entro il termine del mese successivo a quello di comunicazione, sempre a valere sui conti sopra individuati al precedente punto;
- di prevedere che nella medesima comunicazione di cui al punto 2. Snam Rete Gas indichi gli importi non riscossi coperti da garanzia.

1.8

Approvazione di un programma di verifiche ispettive in materia di regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement)

Delibera 05 novembre 2019 - 448/2019/E/gas

Il provvedimento – nell'ambito dell'Obiettivo strategico OS6 Promozione della compliance regolatoria e riduzione dei tempi dei procedimenti sanzionatori - approva un programma di verifiche finalizzato verificare la correttezza dei dati e delle procedure utilizzate da alcune imprese di distribuzione ai fini del servizio di bilanciamento del gas naturale, i cui dettagli sono esplicitati nell'Allegato A alla delibera, prevedendo in particolare che le suddette verifiche ispettive vengano svolte congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive.

1.9

Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale, per i Comuni dell'Atem Rimini

Delibera 05 novembre 2019 – 450/2019/R/gas

Con la deliberazione in oggetto l'Autorità esprime le proprie osservazioni inerenti ai valori di VIR dei comuni dell'Atem Rimini con scostamento tra VIR e RAB maggiori del 10%, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13.

1.10

Ulteriori disposizioni in tema di approvvigionamento delle risorse necessarie al funzionamento del sistema gas da parte del responsabile del bilanciamento

Delibera 05 novembre 2019 - 451/2019/R/gas

Con la presente delibera ARERA approva ulteriori disposizioni in materia di approvvigionamento da parte del responsabile del bilanciamento dei quantitativi di gas necessari al funzionamento del sistema, a partire dalla proposta presentata dal responsabile del bilanciamento ai sensi del comma 2.7 del TIB come modificato ed integrato dalla deliberazione 208/2019/R/gas.

In particolare, l'Autorità ha deliberato:

- di prevedere che Snam Rete Gas possa continuare ad approvvigionare gli eventuali ulteriori quantitativi di gas di sistema, ed in particolare gli autoconsumi secondo le modalità definite al punto 7 della deliberazione 208/2019/R/gas;
- di definire i prezzi di acquisto e vendita delle offerte di Snam Rete Gas rispettivamente pari a:
 - a. la media del SAP relativa ai 7 giorni precedenti a quello di negoziazione aumentata di 30 €/MWh;
 - b. 0 €/MWh;
- di prevedere che Snam Rete Gas, qualora lo ritenga necessario e urgente al fine di approvvigionare il gas di sistema, in caso di impreviste e significative variazioni delle condizioni di mercato, possa definire un prezzo di acquisto superiore a quello individuato al precedente punto 3, dandone comunicazione all'Autorità e al GME;
- di prevedere che il GME, compatibilmente con le tempistiche di avvio del 1° gennaio 2020, effettui le modifiche alla disciplina del mercato del gas, funzionali all'approvvigionamento del termine in via sperimentale qui approvato;

- di dare mandato all'impresa maggiore di trasporto e al GME di aggiornare la Convenzione di cui all'articolo 6 del TICORG, nonché di elaborare, per quanto di 9 competenza, una proposta di aggiornamento degli Elenchi dati, indici e report del TIMMIG, funzionale al monitoraggio dei fenomeni in motivazione;
- di prevedere che l'analisi del funzionamento della metodologia di profilazione dei prelievi di cui sopra avvenga mediante gli strumenti e le attività previste dal TIMMIG a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2020.

1.11

Monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale - Approvazione del preconsuntivo dei costi sostenuti dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. per l'anno 2019 e del preventivo dei costi per l'anno 2020

Delibera 05 novembre 2019 - 452/2019/R/gas

Con il presente provvedimento si approvano il preventivo dei costi per le attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale da parte del GME relative al 2020 e il preconsuntivo dei costi per le suddette attività eseguite nel 2019.

1.12

Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio della società Stogit S.p.A.

Delibera 12 novembre 2019 - 461/2019/R/gas

Il provvedimento approva una proposta di aggiornamento del Codice dello stoccaggio recante alcune integrazioni alla procedura per l'assegnazione di capacità di erogazione quindicinale. I dettagli delle modifiche apportate al Codice sono indicati nell'Allegato A alla delibera in parola.

1.13

Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione (2020-2023)

Delibera 19 novembre 2019 - 474/2019/R/gas

La deliberazione - nell'ambito dell'Obiettivo Strategico OS20 relativo alla Regolazione per obiettivi di spesa e di servizio - ed adottata in esito al procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 16 marzo 2017, 141/2017/R/gas, definisce i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione (2020-2023). I

dettagli inerenti le numerose modifiche apportate ai criteri suddetti sono specificati nell'Allegato A alla delibera, reperibile sul sito di ARERA.

1.14

Approvazione delle proposte di convenzione tra Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e le società Snam Rete Gas S.p.A. e Stogit S.p.A.

Delibera 19 novembre 2019 - 478/2019/R/gas

L'Autorità ha deliberato di approvare, per quanto di competenza:

- la convenzione tra GME e Snam Rete Gas, di cui all'articolo 6 del TICORG, come trasmessa dalle medesime società ed allegata al provvedimento sub Allegato A; e
- la convenzione tra GME e Stogit, di cui all'articolo 7 del TICORG, come trasmessa dalle medesime società ed allegata al provvedimento sub Allegato B.

1.15

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni 2014-2018

Delibera 26 novembre 2019 - 486/2019/R/gas

Con il presente provvedimento si procede alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni 2014-2018, sulla base di richieste di rettifica di dati pervenute entro la data del 15 settembre 2019. Vengono inoltre rideterminate le tariffe di riferimento per gli anni 2017 e 2018 per alcune località per le quali, a causa di un errore materiale, i valori tariffari sono stati erroneamente determinati.

1.16

Aggiornamento, per il mese di dicembre 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima

Delibera 26 novembre 2019 - 488/2019/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di dicembre 2019, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima.

In particolare, ARERA ha deliberato di fissare, per il periodo dall'1 al 31 dicembre 2019, il valore dell'elemento

QEPROMC, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 6,841840 euro/GJ che corrisponde a 0,684663 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

1.17

Disposizioni per la gestione del servizio di *peak shaving* tramite rigassificazione, nel periodo invernale dell'anno termico 2019/2020

Delibera 26 novembre 2019 - 489/2019/R/gas

Il presente provvedimento è emanato ai fini della gestione del servizio di peak shaving durante il periodo invernale dell'anno termico 2019/2020 da parte delle imprese di rigassificazione e del responsabile del bilanciamento ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2017.

In particolare, ARERA ha deliberato:

- di approvare la metodologia di determinazione del valore, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sub (i), del decreto 18 ottobre 2013, allegata alla deliberazione sub Allegato A;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e Sostenibilità ambientale dell'Autorità di determinare il valore di cui sopra e, informato preventivamente il Collegio dell'Autorità, trasmetterlo al Ministero dello Sviluppo Economico, prima della conclusione di ciascuna procedura;
- di prevedere che il valore di riferimento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto 18 ottobre 2013, sia fissato pari alla media aritmetica delle quotazioni 4 giornaliere (media dei valori minimo e massimo) riferite al prodotto forward mensile OTC relativo al mese di aprile 2020, come rilevate da ICIS-Heren nel mese di gennaio 2020 presso l'hub PSV;
- di prevedere che, in esito a ciascuna procedura di aggiudicazione, le imprese di rigassificazione comunichino, all'Autorità, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) e a Snam Rete Gas, gli importi dovuti ai soggetti assegnatari;
- di prevedere che, entro il 15 aprile 2020, la Cassa, previa comunicazione all'Autorità, provveda a versare, a Snam Rete Gas, gli importi di cui alla precedente punto, a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui al comma 8.1, del TIB;
- di prevedere che Snam Rete Gas riconosca, a ciascun soggetto aggiudicatario, gli importi di competenza, come determinati in esito alle procedure di aggiudicazione e resi disponibili dalla Cassa ai sensi del punto 5, entro il 30 aprile 2020;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e, con l'eccezione dell'Allegato A, a Snam Rete Gas S.p.A., alla Cassa e alle imprese di rigassificazione.

1.18

Aggiornamento delle modalità e tempistiche di entrata in operatività delle disposizioni relative al processo di messa a disposizione al Sistema Informativo Integrato dei dati tecnici dei punti di riconsegna e dei dati di misura con riferimento al settore gas

Delibera 26 novembre 2019 - 493/2019/R/gas

Il presente provvedimento – nell’ambito dell’Obiettivo strategico OS18 Razionalizzazione e semplificazione dei flussi informativi per un corretto funzionamento dei processi di mercato - accoglie le richieste di proroga pervenute con riferimento all’entrata in operatività della razionalizzazione dei flussi informativi contenenti dati di misura e dati tecnici dei punti di riconsegna, disposta con deliberazione 271/2019/R/gas.

1.19

Processo di riassetto dell’attività di misura del gas nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto

Delibera 10 dicembre 2019 - 522/2019/R/gas

La deliberazione, nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione 82/2017/R/gas, definisce principi e obiettivi in relazione al processo di riassetto dell’attività di misura del gas nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto, dando mandato a Snam Rete Gas S.p.a. di sottoporre a consultazione pubblica un documento con le linee operative di intervento.

In particolare, ARERA ha deliberato:

- di prevedere che la società Snam Rete Gas S.p.A. sottoponga a consultazione pubblica un documento con le linee operative di intervento per il riassetto dell’attività di misura nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto, tenendo conto degli obiettivi e dei principi del riassetto dall’attività, nonché delle indicazioni di carattere generale e operativo, individuati dall’Autorità nella motivazione della presente deliberazione;
- di prevedere che Snam Rete gas S.p.A. effettui la consultazione pubblica di cui al precedente punto, secondo le seguenti modalità:
 - a) coordinamento con le altre imprese di trasporto attraverso una condivisione preventiva del documento con le linee operative di intervento per il riassetto dell’attività di misura ed esplicitazione, nell’ambito del documento sottoposto a consultazione, di eventuali temi oggetto di significative differenze di valutazione;
 - b) avviso della pubblicazione del documento da sottoporre a consultazione mediante comunicato sulla home page del sito internet della società;

- c) termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati pari a non meno di 45 giorni dalla data di pubblicazione;
- d) organizzazione, da parte della società Snam Rete Gas S.p.A., di una sessione pubblica per la presentazione degli orientamenti in materia di riassetto dell'attività di misura durante la fase di consultazione, anche finalizzata a fornire chiarimenti e informazioni ai soggetti interessati;
- e) pubblicazione di tutte le osservazioni ricevute e trasmissione all'Autorità di un documento di controdeduzioni rispetto alle osservazioni ricevute.

1.20

Determinazione dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio, relativi all'anno 2020

Delibera 17 dicembre 2019 - 535/2019/R/gas

Con la presente deliberazione sono approvati, ai sensi dell'articolo 15 della RTSG, i ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio per l'anno 2020, come meglio dettagliati nella Tabella A allegata al provvedimento.

1.21

Riconoscimento dei costi operativi per il servizio di misura del gas naturale, relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2011-2016, sostenuti da imprese distributrici di gas naturale che hanno adottato soluzioni buy

Delibera 17 dicembre 2019 - 537/2019/R/gas

Con il presente provvedimento si procede al riconoscimento dei costi operativi (dettagliati nelle Tabelle allegate alla delibera stessa) relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori sostenuti negli anni 2011-2016 dalle imprese distributrici che hanno adottato soluzioni di tipo buy, a seguito della presentazione di istanze di riconoscimento tariffario ai sensi della determinazione 7/2018 del Direttore della Direzione Infrastrutture.

1.22

Approvazione di proposte di aggiornamento del codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A. e disposizioni per l'avvio della riforma del settlement gas

Delibera 17 dicembre 2019 - 538/2019/R/gas

Il presente provvedimento approva, per quanto di competenza, le proposte di aggiornamento del codice di rete trasmesse da Snam Rete Gas in applicazione della riforma del settlement gas e adotta disposizioni

per il suo avvio dall'1 gennaio 2020. In particolare, ARERA ha deliberato:

- di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del Codice di rete trasmessa da Snam Rete Gas ai sensi della deliberazione 72/2018/R/gas, della deliberazione 148/2019/R/gas e della deliberazione 208/2019/R/gas, con la comunicazione 16 dicembre 2019 ed allegata al provvedimento sub Allegato A;
- di prevedere che il Codice di rete modificato ai sensi del punto 1. entri in vigore dal 1 gennaio 2020;
- la determinazione sino al 31 maggio 2020 dei corrispettivi di scostamento di cui ai commi 17.7, 17.8 e 17.9 della deliberazione 137/02, individuando la capacità utilizzata presso i city gate secondo quanto meglio specificato in Delibera e nei relativi Allegati;
- di prevedere che le imprese di trasporto, entro il mese di maggio 2020, consentano agli UdB di incrementare le capacità di cui dispongono presso i city gate con effetto dal 1 ottobre 2019, tenendone conto nell'applicazione dei corrispettivi di scostamento;
- di prevedere che Snam Rete Gas possa integrare, anche sulla base dei dati aggiornati resi disponibili dal Gestore del SII, le modalità di determinazione del parametro Wkr, nei termini specificati nella parte motiva del provvedimento;
- di prorogare, fino al giorno 19 febbraio 2020 compreso, la validità dei parametri numerici degli incentivi di cui all'articolo 9 del TIB, definiti con la deliberazione 480/2018/R/gas.

1.23

Approvazione della proposta di convenzione tra Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A.

Delibera 17 dicembre 2019 - 549/2019/R/gas

La deliberazione approva la proposta di convenzione tra il Gestore dei Mercati Energetici e Snam Rete Gas e funzionali alla gestione dei mercati del gas, aggiornate secondo le nuove disposizioni in materia di approvvigionamento delle risorse necessarie al mantenimento del sistema da parte di Snam Rete Gas sull'MGAS, come trasmessa dalle medesime società ed allegata al provvedimento sub Allegato A.

1.24

Appello della sentenza 18 novembre 2019, n. 2430 del Tar Lombardia, Sezione Seconda, di annullamento delle deliberazioni dell'Autorità 98/2016/R/gas, 99/2016/R/gas e 494/2018/R/gas

Delibera 19 dicembre 2019 - 551/2019/C/gas

Con il provvedimento in esame l'Autorità, considerato che in data 18 novembre 2019, è stata pubblicata

la sentenza 2430/2019, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione Seconda, ha annullato le deliberazioni 98/2016/R/gas, 99/2016/R/gas e 494/2018/R/gas, e che la richiamata sentenza si presta ad essere censurata in quanto si basa su un'erronea interpretazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti; ritenuto inoltre che sussistano i presupposti per proporre appello avverso i capi sfavorevoli della richiamata sentenza del TAR Lombardia, e sia, pertanto, opportuno fornire all'Avvocatura Generale dello Stato ogni elemento utile ai fini della proposizione del ricorso in appello avverso la citata sentenza, ha deliberato di proporre appello avverso i capi sfavorevoli della citata sentenza del TAR Lombardia.

1.25

Criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023)

Delibera 19 dicembre 2019 - 554/2019/R/gas

Il presente provvedimento adotta i criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (5PRT), in esito al procedimento avviato con deliberazione 23 febbraio 2017, 82/2017/R/gas.

Con la delibera in esame ARERA adotta la c.d. "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023" (RQTG per il 5PRT), intervenendo in materia di sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio di trasporto gas, anche tenendo conto degli esiti delle consultazioni di cui ai DCO 420/2018/R/gas e 203/2019/R/gas.

Con riferimento alla sicurezza del servizio di trasporto, in un quadro di sostanziale continuità con i criteri del quarto periodo regolatorio (4PRT), questa delibera 554/2019/R/gas prevede un rafforzamento della regolazione, in particolare tramite:

- a) l'introduzione di una più chiara distinzione tra le attività di sorveglianza (controllo visivo) e le attività di ispezione (controllo finalizzato a verificare l'integrità della rete e ad intercettare eventuali dispersioni); queste ultime vengono suddivise in "non invasive" e "invasive" (effettuate mediante pig);
- b) la rimodulazione degli obblighi di frequenza minima, stabilendo:
 - per la sorveglianza, la conferma di una frequenza almeno annuale (o semestrale per le reti esposte a condizione di rischio);
 - per l'ispezione non invasiva, l'introduzione di una frequenza triennale, con una soglia minima annuale del 30%;

- per l'ispezione invasiva, una frequenza minima di 8 anni (oppure ogni 3 anni per le reti non protette catodicamente);
- c) l'introduzione dell'obbligo annuale di comunicazione del numero degli eventi che hanno dato luogo a rilascio di gas naturale in atmosfera e del volume complessivo rilasciato.

Sono confermati gli obblighi e le responsabilità in capo al trasportatore con riferimento al quadro regolatorio sull'odorizzazione del gas riconsegnato a clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto. Con riferimento alla regolazione della continuità del servizio di trasporto, la delibera 554/2019/R/gas prevede in particolare:

- a) la conferma dei livelli degli standard specifici di continuità del servizio, quali:
 - numero delle interruzioni senza preavviso: 0;
 - numero dei giorni d'interruzione per manutenzione ai Punti di Riconsegna (PdR): 3;
- b) la razionalizzazione delle disposizioni sull'allocazione dei costi e sulle responsabilità legate al servizio di trasporto alternativo mediante carro bombolaio, disponendo che:
 - sia responsabilità dell'impresa di trasporto assicurare la continuità del servizio e, pertanto, la fornitura del servizio di trasporto alternativo con carro bombolaio sia di responsabilità del gestore della rete di trasporto sulla quale ha origine l'interruzione (salva la facoltà di indicazione contraria da parte del distributore o cliente finale interessato);
 - il costo del servizio di trasporto alternativo sia interamente a carico dell'impresa di trasporto e, nei casi in cui la causa dell'interruzione sia imputabile all'impresa, è confermata la non ammissibilità tra i costi riconosciuti ai fini tariffari.

Inoltre, è prevista la riduzione della soglia di capacità conferita ai PdR al di sopra della quale l'impresa di trasporto è tenuta a monitorare, con un sistema di rilevazione in continuo, il valore della pressione minima su base oraria (da 100.000 Smc/g a 50.000 Smc/g di capacità conferita).

Infine, la delibera 554/2019/R/gas prevede una semplificazione della regolazione sulla qualità commerciale, garantendo al contempo un miglioramento continuo delle prestazioni delle imprese di trasporto nei confronti degli utenti del servizio e dei clienti finali. In particolare:

- a) vengono introdotti standard specifici riguardo a:
 - tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento (in aggiunta a quello, già esistente, riferito alla contabilità mensile);
 - durata del malfunzionamento di un applicativo informatico;
 - tempo di risposta motivata ai reclami scritti;
- b) viene posto il vincolo per l'impresa di trasporto di farsi carico delle segnalazioni relative alla revisione dei dati di misura erronei trasmessi dalle imprese di distribuzione;

- c) vengono unificati tre standard relativi alle richieste scritte (relative ad attività di discatura dei punti di riconsegna, alla riprogrammazione degli interventi manutentivi e genericamente al servizio di trasporto) in un unico standard;
- d) viene ridotto il livello dello standard relativo al tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura (da 15 a 10 giorni).

1.26

Approvazione di due proposte di aggiornamento del codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.A.

Delibera 19 dicembre 2019 - 555/2019/R/gas

La deliberazione approva due proposte di modifica del Codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.A. - trasmesse da Edison Stoccaggio con le comunicazioni 15 ottobre e 16 dicembre 2019 ed allegate al provvedimento sub Allegati A e B - in merito a:

- le modalità con le quali sono disciplinate le cessioni e gli acquisti di capacità e gas;
- al conferimento della c.d. capacità Flex per il servizio di stoccaggio di breve termine ad alle conseguenti integrazioni dei criteri di accettazione delle rinomine.

1.27

Approvazione del preventivo dei costi dell'impresa maggiore di trasporto per l'attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas per l'anno 2020

Delibera 19 dicembre 2019 - 556/2019/R/gas

Con il presente provvedimento è approvato, ai sensi dell'articolo 7.3 del TIMMIG, il preventivo dei costi dell'impresa maggiore di trasporto per l'attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale per l'anno 2020 nella misura degli importi indicati con la comunicazione 16 dicembre 2019.

1.28

Approvazione della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 - Parte I del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025

Delibera 27 dicembre 2019 - 569/2019/R/gas

Nell'ambito dell'Obiettivo Strategico OS21 "Promozione della qualità del servizio di rete, inclusa la misura, e della gestione attiva delle reti di distribuzione", con il provvedimento in parola ARERA approva la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025.

In particolare, l'Autorità ha deliberato:

- di approvare la Regolazione della Qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (di seguito: RQDG 2020-2025), allegata alla deliberazione - di cui forma parte integrante e sostanziale – sub Allegato A, affinché entri in vigore il 1 gennaio 2020 quale Parte 1 del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025;
- di prevedere che la RQDG 2014-2019 di cui all'Allegato A alla deliberazione 13 dicembre 2013, 574/2013/R/GAS, continui ad essere applicata per quanto necessario all'attuazione della RQDG 2020-2025 e per la definizione delle partite di competenza del periodo 2014-2019, ivi compresa la disposizione di cui al comma 81.2 relativa agli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui al comma 81.1, lettera b), sub v, vi, vii e viii della medesima RQDG 2014-2019;
- di dare mandato al CIG di predisporre le linee guida per quanto riguarda la gestione delle segnalazioni da parte del personale addetto al centralino di pronto intervento gas e per l'eventuale aggiornamento delle altre linee guida interessate dal presente provvedimento.

Il testo integrale del RQDG 2020-2025 è consultabile sul sito di ARERA.

1.29

Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025

Delibera 27 dicembre 2019 - 570/2019/R/gas

Con il presente provvedimento ARERA ha approvato la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025.

In particolare, e tra le altre cose, l'Autorità ha deliberato:

1. di approvare la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di

distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), allegata alla deliberazione sub Allegato A che trova applicazione nel periodo 1 gennaio 2020- 31 dicembre 2025;

2. di prevedere che entro il 31 marzo 2020, con modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, le imprese distributrici che abbiano esteso il perimetro delle località acquisite per effetto di processi di aggregazione societaria, quali acquisizioni di rami d'impresa, fusioni o incorporazioni o per effetto di subentro nella gestione del servizio a seguito di affidamento mediante gara di livello comunale o sovracomunale, possano chiedere per le nuove località acquisite l'applicazione del regime di degrado graduale;
3. di avviare un procedimento finalizzato all'introduzione di schemi di regolazione incentivante per i costi di capitale relativi al servizio di distribuzione, fondato su logiche di riconoscimento a costi standard e che fornisca incentivi di potenza comparabile a quelli previsti dal meccanismo del price-cap per l'aggiornamento dei costi operativi, prevedendo che possa trovare applicazione a partire dagli investimenti realizzati nel 2022, anche tenuto conto delle esigenze di adeguamento dei sistemi contabili necessari per supportare gli ipotizzati schemi incentivanti;
4. ai fini di integrare i criteri di regolazione per il secondo semi-periodo del quinto periodo regolatorio, di avviare un procedimento finalizzato alla definizione di modalità di riconoscimento parametriche per la copertura dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, fondate su analisi di efficienza;
5. di avviare un procedimento per la riforma del sistema tariffario, valutando: a) in relazione alla determinazione della tariffa di riferimento che dimensiona il vincolo ai ricavi ammessi delle imprese distributrici una possibile revisione delle 40 variabili di scala, considerando in particolare la possibilità che quota parte del vincolo sia fissato in funzione dei volumi distribuiti; b) in relazione alla tariffa obbligatoria applicata nei punti di riconsegna, una possibile revisione della struttura della tariffa del servizio di distribuzione, della sua articolazione tra quote fisse e quote variabili, nonché dell'attuale articolazione in scaglioni tariffari; c) sempre in relazione alla tariffa obbligatoria applicata nei punti di riconsegna, una possibile revisione degli ambiti, nell'ottica di ridurre gli ambiti di socializzazione ai limiti della concessione per ATEM secondo le precisazioni riportate in motivazione; d) l'introduzione di meccanismi a tutela dei clienti finali per prevedere che limitino il rischio sopportato dai clienti finali in relazione a investimenti effettuati nelle aree di nuova metanizzazione con costi unitari elevati, responsabilizzando di conseguenza le imprese distributrici; e) il proseguimento della riforma dei

contributi di connessione, nell'ottica di rendere maggiormente omogenei i criteri per l'applicazione dei contributi di connessione sul territorio nazionale;

6. in relazione al procedimento di cui al punto 5 della deliberazione in esame, dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture in coordinamento con il Direttore della Direzione Mercati Retail e tutele dei consumatori di energia e con il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti, per i profili di competenza;
7. di dare al mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di fissare con propria determina le modalità per la determinazione degli importi a copertura delle verifiche metrologiche nel triennio 2020-2022;
8. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di adottare una determina per la revisione delle modalità di stratificazione standard del valore di rimborso individuata nell'articolo 25 della RTDG 2014-2019, mediante lo sviluppo di una procedura basata sugli stati di consistenza che devono essere obbligatoriamente forniti in occasione delle gare d'ambito;
9. di dare mandato al Direttore della Direzione competente di definire con propria determina i criteri di procedurali con le modalità applicative per il trattamento delle RAB disallineate;
10. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, in relazione alla valorizzazione dei misuratori che vengono disinstallati per l'effettuazione delle verifiche metrologiche e poi nuovamente installati in altri punti di riconsegna, di definire con propria determina le soluzioni operative che minimizzino gli oneri amministrativi per la gestione delle verifiche e consentano la neutralità in termini di impatto sul valore riconosciuto dei cespiti ai fini regolatori;
11. in relazione al riconoscimento dei costi residui di misuratori tradizionali di classe inferiore o uguale a G6 sostituiti con smart meter, di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di adottare una determina per la definizione di soluzioni operative per gestire il raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili;
12. di sostituire, con decorrenza dall'1 gennaio 2020, il comma 6.14, lettera i) del TIUC con il seguente: verifica periodica ex lege dei gruppi di misura di cui 41 al punto a);
13. di prevedere che siano effettuati opportuni approfondimenti per verificare la compatibilità della produzione di energia elettrica, di entità marginale, da parte delle imprese distributrici con la regolazione in materia di separazione funzionale;
14. di prevedere una disciplina transitoria relativa all'applicazione della regolazione tariffaria in materia di reti isolate di GNL e di reti isolate alimentate con carro bombolaio, in particolare:

- a. con riferimento alle reti isolate di GNL e a alle reti isolate alimentate con carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019, in relazione all'esigenza di consentire una transizione ordinata al nuovo assetto, prevedere che per l'anno 2020 prosegua il trattamento già applicato nel precedente periodo di regolazione e che le imprese distributrici che gestiscono tali reti presentino istanza entro il 30 giugno 2020 per l'assimilazione alle reti di distribuzione con il sistema nazionale di trasporto, limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dall'1 gennaio 2021;
 - b. di prevedere che le istanze di cui al precedente punto siano corredate da documentazione idonea a comprovare che esista un progetto di interconnessione con il sistema di trasporto nazionale autorizzato, escluse le reti isolate situate in Sardegna;
15. di prevedere che il valore del parametro β asset, come definito al comma 1.1 del TIWACC, relativo ai servizi di distribuzione e misura del gas naturale per il periodo 2020-2023 sia fissato pari a 0,439 e siano di conseguenza aggiornate le Tabelle 3 e 4 del TIWACC per il periodo fino al 2021.

Per maggiori dettagli, si rinvia al testo integrale della delibera, e dei relativi allegati, pubblicato sul sito di ARERA.

1.30

Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2020

Delibera 27 dicembre 2019 - 571/2019/R/gas

Con il presente provvedimento vengono approvate le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, di cui all'articolo 42 della RTDG, le opzioni tariffarie gas diversi, di cui all'articolo 70 della RTDG, e gli importi di perequazione bimestrale d'acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 47 della RTDG, per l'anno 2020. Con il medesimo provvedimento viene approvato l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione, di cui all'articolo 60 della RTDG, per le imprese distributrici che hanno presentato istanza e fornito idonea documentazione.

Per maggiori dettagli, si rinvia al testo integrale della delibera, e dei relativi allegati, pubblicato sul sito di ARERA.



1.31

Aggiornamento della componente QVD delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per l'anno 2020

Delibera 27 dicembre 2019 - 577/2019/R/gas

Il presente provvedimento definisce i valori della componente QVD a copertura dei costi dell'attività di commercializzazione del servizio di vendita del gas naturale ai clienti che usufruiscono del servizio di tutela in vigore a partire dall'1 gennaio 2020.

In particolare, ARERA ha deliberato:

- di sostituire, a partire dall'1 gennaio 2020, la Tabella 1 e la Tabella 16 del TIVG con le seguenti:

Tabella 1: Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD)

		PDR nella titolarità di un cliente domestico	PDR relativo a un condominio con uso domestico, con consumi < 200.000 Smc	PDR nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico	PDR per usi diversi < 50.000 Smc
da 1 luglio 2009 a 31 dicembre 2011	€/punto riconsegna/ anno	36,82	36,82	36,82	36,82
	c€/mc	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800
da 1 gennaio 2012 a 30 settembre 2013	€/punto riconsegna/ anno	40,34	55,40	55,40	55,40
	c€/mc	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800
da 1 ottobre 2013 a 31 dicembre 2014	€/punto riconsegna/ anno	57,35	75,32	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 gennaio 2015 a 31 dicembre 2015	€/punto riconsegna/ anno	57,76	75,86	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 gennaio 2016 a 31 dicembre 2016	€/punto riconsegna/ anno	58,83	77,26	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*

Da 1 gennaio 2017 a 31 dicembre 2017	€/punto riconsegna/ anno	59,65	78,35	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 gennaio 2018 a 31 dicembre 2018	€/punto riconsegna/ anno	60,01	78,82	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 gennaio 2019 a 31 dicembre 2019	€/punto riconsegna/ anno	60,23	79,11	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 gennaio 2020 a 31 dicembre 2020	€/punto riconsegna/ anno	63,61	83,55	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*

*A seguito dell'entrata in vigore della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas, hanno diritto al servizio di tutela di cui all'articolo 3 i clienti finali con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 4.1, lettera a) e lettera b).

Tabella 16: parametri di cui al comma 12ter.4.

	Anni oggetto di reintegrazione 2016, 2017, 2018 e 2019 (Anno Y)	
Tipologia di cliente finale	Clienti di cui al comma 2.3, lettera a)	Clienti di cui al comma 2.3, lettera b) con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno
	euro/punto di riconsegna	
<i>DiffSCc,Y</i>	2,10	4.60

1.32

Aggiornamento, per il mese di gennaio 2020, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, conferma della componente QVD per i gas diversi dal gas naturale e modifiche al TIVG

Delibera 27 dicembre 2019 - 573/2019/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di gennaio 2020, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, conferma i valori della componente QVD per il periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2021 e modifica il TIVG.

In particolare, ARERA ha deliberato:

- di fissare, per il periodo dall'1 al 31 gennaio 2020, il valore dell'elemento QEPROMC, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 7,447427 euro/GJ che corrisponde a 0,745264 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg);
- di modificare, con decorrenza 1 gennaio 2020, il TIVG nei termini sotto indicati:
 - i. ai commi 25.1 e 29.1 le parole "a partire dall'1 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "a partire dall'1 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2021";
- di confermare per la società ISGAS Energit Multiutilities S.p.a., per il periodo dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, il valore della componente *QVDgasmanifatturati*, così come stabilito dalla deliberazione 650/2016/R/GAS e 4 confermato dalla deliberazione 926/2017/R/GAS, pari a 54,00 euro/punto di riconsegna per anno;
- di confermare per la società MEDEA S.p.a., per il periodo dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, il valore della componente *QVDgasmanifatturati*, così come stabilito dalla deliberazione 651/2016/R/GAS e confermato dalla deliberazione 926/2017/R/GAS, pari a 64,00 euro/punto di riconsegna per anno.

1.33

Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2020, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Modifiche al TIVG

Delibera 27 dicembre 2019 - 578/2019/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2020 le condizioni economiche

di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela e apporta modifiche al TIVG.

In particolare, ARERA ha deliberato:

- Per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2020, i valori dell'elemento *PFOR,t* e della componente *CMEM,t*, di cui all'articolo 6, del TIVG, sono fissati nella Tabella 1, allegata al provvedimento medesimo.
- Con decorrenza 1 gennaio 2020, la Tabella n. 5 del TIVG è sostituita con la seguente Tabella:

Tabella n. 5 – Elemento QTt (comprensivo delle componenti *CRVFG*, *CRVI*, *CRVOS*, *CRVBL* e *CRVST*)

Periodo di applicazione	euro/GJ
Dall'1 gennaio 2020	1,296652

- a decorrere dall'1 gennaio 2020 i valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG3, di cui al comma 42.3, lettera h) della RTDG, sono indicati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- a decorrere dall'1 gennaio 2020 il valore della componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di trasporto UG3T, di cui al comma 36.1, lettera e) della RTTG, è indicato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento.

CUSTOMS NEWSLETTER | OTTOBRE - DICEMBRE 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 DICEMBRE 2019.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM